

COMUNE AVERARA

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEI CAPANNI DI CACCIA DI PROPRIETÀ COMUNALE

Art. 1

Il canone di affitto delle aree comunali destinate all'esercizio venatorio è di:

- a) euro 100,00 annui per il rinnovo di appostamenti fissi esistenti
- b) euro 100,00 annui per gli appostamenti fissi di nuova autorizzazione o nei sub ingressi autorizzati dal Comune;

Art. 2

- a) il concessionario dovrà servirsi del capanno esclusivamente durante il periodo di caccia previsto dal calendario venatorio e comunque non oltre il periodo compreso dal 1° Settembre al 31 Gennaio dell'anno successivo; è ammessa la sola preparazione del sito a partire dal 1° agosto;
- b) è vietata ogni forma di sub-affitto del capanno e la mancata osservanza di detta prescrizione, così come la continuità nell'uso dell'appostamento fisso solo da parte di persone diverse dal concessionario, sono causa di immediata risoluzione della concessione;
- c) il subentro nel diritto di concessione del capanno fisso è sempre ammesso parenti in linea diretta e collaterale;

d) nel caso il concessionario ritenga di rinunciare alla concessione è tenuto a far pervenire comunicazione scritta al Comune entro il 31 marzo;

e) le concessioni rese libere a seguito di rinuncia saranno assegnate con il metodo del sorteggio tra le domande presentate al protocollo comunale tra il 1° aprile ed il 30

giugno di ogni anno; l'elenco di tali domande ha valore solamente per l'annualità in corso. Ai fini del sorteggio, le domande saranno ordinate per categorie di priorità e sottoposte ad estrazione nel seguente ordine:

1. residenti da almeno 5 anni nel Comune di Averara
2. nativi nel Comune di Averara
3. residenti nei Comuni della Valle Averara .

Il primo sorteggiato per ogni categoria avrà diritto di esercitare la scelta fra i capanni disponibili, e così di seguito. Esaurita la prima categoria di priorità, si procederà all'estrazione delle domande appartenenti alla 2^ categoria e così di seguito, fino ad esaurimento delle concessioni disponibili.

Esclusivamente per il caso di mancata aggiudicazione per almeno 2 anni dell'appostamento, la concessione potrà essere messa in sorteggio anche tra non residenti.

f) In caso di rinuncia pervenuta dopo il termine del 31 marzo e comunque non oltre il 30 giugno, il termine per la presentazione delle domande di assegnazione sarà prorogato al 15 luglio;

g) le concessioni rese libere a seguito di rinuncia presentata oltre il 30 giugno di ogni anno, verranno assegnate nell'anno successivo;

h) l'Amministrazione Comunale procederà all'assegnazione, per sorteggio, entro il 25 luglio di ogni anno. L'assegnazione sarà immediatamente comunicata dall'ente agli interessati, e comunque entro il 31 luglio, per consentire i normali lavori di manutenzione del sito, ammessi a partire dal 1° agosto;

i) il concessionario sarà ritenuto responsabile di tutti i danni da esso causati alla vegetazione ed alle piante nell'ambito dell'area usata per l'esercizio dell'attività venatoria, per tutto il periodo di concessione;

j) l'Amministrazione Comunale potrà concedere l'installazione di nuovi appostamenti fissi, oltre agli esistenti; l'Amministrazione individuerà il punto esatto di ubicazione del manufatto e la Guardia Boschiva Comunale dovrà procedere alla segnatura di un numero di matricine tale da garantire la conservazione della qualità del bosco, nel rispetto delle finalità previste dal Piano di Assestamento dei beni silvo-pastorali;

k) il concessionario dovrà provvedere al versamento del canone di rinnovo della concessione entro la data di apertura della caccia prevista dal calendario venatorio (3° domenica di settembre). Il mancato pagamento entro tale data vale come rinuncia e decadenza dal diritto di concessione;

l) resta comunque inteso che è facoltà dell'Amministrazione Comunale revocare in qualsiasi momento la concessione, in conseguenza:

dell'emanazione di disposizioni di divieto all'esercizio della caccia da appostamenti fissi o da costituzione di zone di divieto che li ricomprendano;

della mancata osservanza del presente regolamento;

della perdita dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività venatoria in appostamenti fissi;

della mancata esistenza di licenza valida con versamenti dell'anno in corso, della mancanza del tesserino regionale o di versamento al comprensorio, della mancanza di versamento della tassa regionale per appostamenti fissi;

m) gli introiti derivanti dai versamenti annuali, saranno destinati alla manutenzione del patrimonio boschivo.

Art. 3

I capanni non richiesti dai residenti entro il 30 Giugno, potranno essere assegnati anche ai non residenti.

REGOLAMENTO PER LA LOCAZIONE DEI POSTI DI CACCIA DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO 15.03.2018-14.03.2028 COMUNE DI AVERARA

ART.1- OGGETTO DEL REGOLAMENTO

L'oggetto del presente regolamento è in locazione mediante procedura aperta con pubblicazione del bando i posti caccia di proprietà comunale alle condizioni contemplate nel presente capitolato per un periodo di 10 anni decorrenti dal 15.03.2018 al 14.03.2028.

ART.2 - REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA GARA

1.Requisiti di ammissione: Possono partecipare alla gara tutti i cittadini italiani e residenti nell'Unione Europea in regola con la licenza di caccia. In caso di mancata aggiudicazione dei posti di caccia, l'Amministrazione comunale si riserva la possibilità di collocare il posto di caccia anche mediante trattativa diretta con gli interessati.

2. Diritto di prelazione: L'affittuario in scadenza avrà diritto di prelazione sull'appostamento fisso per n. 2 bandi successivi, subordinatamente alla corretta conservazione dell'appostamento fisso e purché in regola con l'autorizzazione provinciale decennale (che deve essere intestata al titolare del capanno stesso) e con i versamenti annuali al comune e alla provincia di Bergamo. Allo scadere del secondo bando, il soggetto, qualora interessato al rinnovo del contratto d'affittanza dovrà partecipare al bando senza diritto di prelazione.

Alla scadenza del contratto l'amministrazione, verificati i requisiti di cui al comma 2 del presente articolo, chiederà all'affittuario in scadenza l'intenzione di voler esercitare il diritto di prelazione, con il nuovo valore del capanno, stabilito dal presente regolamento, si provvederà quindi a redigere nuovo elenco dei capanni che saranno oggetto di asta pubblica.

ART.3 - AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà mediante Asta Pubblica con il metodo dell'offerta economica più vantaggiosa col sistema del massimo rialzo sul prezzo a base d'asta dell'immobile.

Al bando di asta pubblica verrà assicurata idonea trasparenza e pubblicità mediante affissione all'Albo pretorio nel sito Internet del Comune.

Ogni capanno sarà oggetto di singola gara.

Non saranno ammesse offerte pari o inferiori rispetto all'importo posto a base di gara.

L'aggiudicazione potrà essere conseguita per un solo posto di caccia.

L'aggiudicatario del posto di caccia dovrà depositare entro il mese di Giugno l'autorizzazione della Provincia per l'esercizio dell'attività venatoria mediante appostamento fisso. Diversamente l'assegnazione del capanno verrà revocata ed il capanno collocato in altro modo.

ART.4 - MANCATA AGGIUDICAZIONE

L'Amministrazione comunale si riserva la possibilità, in caso di mancata aggiudicazione, di concedere i posti di caccia a trattativa privata o di avviare procedimenti per l'alienazione degli stessi.

La stessa procedura verrà effettuata in caso di posti di caccia disponibili nel periodo di vigenza del contratto di locazione.

ART.5 - CAPANNI DI CACCIA OGGETTO DI GARA

L'importo a base d'asta del canone di locazione annuo dei capanni di caccia, soggetto a diritto di prelazione è determinato nella misura indicata da determina indicante il valore a lato di ogni posto di caccia.

Il canone di locazione sarà soggetto dall'anno successivo al primo adeguamento all'indice Istat al 31 Dicembre di ogni anno nella misura del 100%.

ART.6 - DURATA DELLA LOCAZIONE

La locazione avrà durata di 10 anni, con esclusione di ogni proroga. La cessazione del contratto avverrà con necessità di disdetta. Alla scadenza del contratto i posti caccia verranno restituiti nello

stato in cui sono stati consegnati, salvo il normale deterioramento per effetto dell'uso e della vetustà.

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà per giustificati motivi d'interesse pubblico di recedere dal contratto con preavviso di sei mesi da inviare con lettera raccomandata (si intende per interesse pubblico a titolo esemplificativo: la necessità di locare, alienare o utilizzare il terreno nei cui mappali risulti compreso il posto caccia).

In caso di recesso il conduttore non avrà il diritto a nessun compenso o indennizzo.

ART.7 - SEDE DELL'ASTA PUBBLICA - OFFERTA MINIMA

L'asta pubblica si terrà in Comune di Averara nel giorno e nell'ora che verranno indicati nel bando d'asta.

L'offerta minima in aumento è fissata, per ogni posto di caccia nella misura di euro 10.

ART.8 - SPESE CONTRATTUALI - DEPOSITO CAUZIONALE

L'affittanza sarà regolamentata da scrittura privata sottoscritta dal responsabile dell'ufficio tecnico. A titolo di deposito cauzionale ogni aggiudicatario, con la sottoscrizione del contratto di locazione, dovrà versare una somma pari ad un annualità del canone di locazione aggiudicato, da restituirsi alla scadenza del contratto. La somma dovrà essere depositata, all'atto della firma del contratto, mediante versamento presso la Tesoreria Comunale .

ART.9 - CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione dovrà essere versato da ogni aggiudicatario in un'unica rata scadente il 30 giugno di ogni anno, a mezzo conto corrente postale intestato al Comune di Averara

In caso di mancato pagamento del canone di locazione il Comune provvederà all'incameramento del deposito cauzionale depositato ed alla immediata rescissione del contratto.

La locazione si intende fatta a rischio del conduttore che è obbligato a pagare l'intero canone di locazione senza diritto a riduzione, anche nel caso in cui il posto caccia subisca danni naturali, accidentali o a causa di terzi.

ART.10 - REVOCA/RESCISSIONE DEL CONTRATTO

Qualora nel periodo di durata della locazione venissero emanate leggi nazionali e/o regionali tali da proibire o limitare sensibilmente l'esercizio venatorio da capanno fisso, l'Amministrazione comunale, a richiesta del conduttore, potrà rescindere il contratto di locazione. In tal caso verrà restituito il deposito cauzionale.

La locazione sarà altresì revocata, senza indennizzo o risarcimento danni del conduttore, qualora il capanno venisse dichiarato, per qualsiasi motivo, non idoneo all'esercizio venatorio.

Il conduttore ha il diritto di recedere dal contratto, per motivate ragioni che rendano impossibile esercitare l'attività venatoria, dandone preavviso al Comune con lettera raccomandata con avviso di ricevimento dal primo febbraio al 31 marzo di ogni anno.

La rescissione del contratto da parte del conduttore in tempi diversi da quelli sopra citati implicherà

l'obbligo del pagamento del canone di locazione annuo di competenza.

ART.11 - MANUTENZIONE/MIGLIORIE DEL POSTO DI CACCIA

Gli aggiudicatari dei posti di caccia sono obbligati, a loro cura e spese, ad eseguire tutte le necessarie migliorie e manutenzioni ordinarie per garantire la conservazione del posto di caccia, delle attrezzature e degli eventuali manufatti che ne costituiscano il complesso.

Le migliorie e le manutenzioni necessarie per il miglior godimento del posto di caccia assegnato non potranno modificare la destinazione d'uso del bene e dovranno essere comunicate al Comune.

Ai sensi della normativa regionale sui boschi esistente, gli assegnatari del posto di caccia potranno procedere al taglio della legna previo inoltre all'ufficio del Comune di Averara della richiesta di autorizzazione al taglio. L'istanza verrà trasmessa alla Comunità Montana che ne esprimerà il relativo parere.

Le riparazioni o manutenzioni straordinarie al posto di caccia potranno essere eseguite nel rispetto delle norme vigenti del PGT ai sensi del regolamento approvato con deliberazione. La mutata destinazione del bene locato o l'esecuzione di lavori in contrasto con le norme urbanistico-edilizie e senza il consenso del Comune produrranno la risoluzione del contratto per fatto e colpa del conduttore oltre al diritto del Comune di applicare una sanzione pecuniaria e/o di pretendere dal conduttore il ripristino del posto di caccia nello stato in cui questi l'ha ricevuto. Periodicamente il conduttore, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, dovrà provvedere idonea documentazione fotografica che attesti lo stato di manutenzione del posto di caccia. L'Amministrazione Comunale si riserva altresì il diritto di ispezionare o far ispezionare i posti caccia dei quali non si è acquisita la documentazione fotografica o la stessa non sia stata ritenuta idonea.

ART.12 - RILASCIO DEGLI IMPIANTI AL TERMINE DELLA LOCAZIONE

Gli impianti e gli apprestamenti per la caccia installati e utilizzati dal conduttore per l'esercizio venatorio, al termine della locazione passano di diritto in proprietà del Comune. I posti caccia oggetto dell'asta si intendono completi di ogni apprestamento e l'aggiudicatario non può vantare nei confronti del Comune o del precedente conduttore attrezzature non presenti sul luogo al momento dell'asta. Si precisa che gli apprestamenti per la caccia si intendono costituiti da:

- capanno in pietra locale e legno
- eventuali pertinenze al capanno destinate ad attività venatoria
- eventuale custodia per uccelli
- piante e coltivazioni verdi o secche esistenti sul terreno di pertinenza.

ART.13 - IMPEGNI DEL CONDUTTORE

Per assicurare il mantenimento della destinazione del posto di caccia, il conduttore si impegna a rinnovare annualmente l'autorizzazione della Provincia per l'esercizio dell'attività venatoria mediante appostamento fisso

ART.14 - PRIVACY

Ai fini della tutela della privacy di cui al decreto legislativo 30.06.2003 n. 196 (T.U.Privacy), le Parti si danno reciprocamente atto che i dati che verranno scambiati e trattati sono necessari alla corretta e completa gestione del rapporto contrattuale. Le Parti dichiarano inoltre di essere al corrente dei diritti alle stesse riservati così come previsti dall'art.7 del T.U. citato.

ART.15 - CONTROVERSIE

Per ogni controversia relativa al presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Bergamo, con esclusione di ogni altro Foro eventualmente concorrente.

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE, L'USO E LA MANUTENZIONE DEGLI APPOSTAMENTI FISSI DI CACCIA SU TERRENI DI PROPRIETÀ COMUNALE

ART. 1 - OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina l'uso e la concessione degli appostamenti fissi di caccia di proprietà comunale nonché l'utilizzo di piante ("secchi") per la posa di uccelli.

L'appostamento fisso di caccia è un bene pubblico, pertanto la sua assegnazione avviene tramite bando pubblico ed è subordinata ad un canone annuo d'affittanza.

ART. 2 - CARATTERISTICHE DELLE TIPOLOGIE DI APPOSTAMENTO

Si considerano appostamenti fissi di caccia quelle strutture costituite in muratura, ferro, legno, o materiali simili con preparazione di sito destinati all'esercizio venatorio almeno per un'intera stagione venatoria.

Gli appostamenti fissi di caccia (capanni) di nuova installazione dovranno avere i seguenti requisiti:

- a. avere superficie coperta non superiore a 4 m²;
- b. avere l'altezza maggiore non superiore a m 2,40 (intesa come altezza media utile interna e media lorda esterna rispetto al livello naturale del terreno);
- c. devono essere realizzati in legno naturale o comunque mimetizzati con vegetazione locale (è vietato l'uso di lamiere riflettenti, di materiali lucidi);
- d. potranno essere «semplicemente ancorati al suolo», quindi «senza opere di fondazione.

L'eventuale sistemazione interna del piano di calpestio potrà essere attuata solo in legno, con impianto eventualmente sollevato dal suolo mediante supporti.

L'appostamento fisso è costituito da un solo capanno.

Non possono far parte della struttura dell'appostamento fisso capanni temporanei di qualsiasi materiale o appendici e prolungamenti esterni al corpo principale che risultino mobili e/o asportabili.

Nell'area adiacente agli appostamenti non possono sussistere altri manufatti precedentemente destinati all'esercizio della caccia da appostamento; eventuali strutture devono essere rimosse dal titolare dell'appostamento.

Non sono consentiti movimenti di terra, sradicamenti di alberi od arbusti.

Il titolare, con il consenso scritto del Comune di Averara, può richiedere la tabellazione, a proprie spese, di un'area di rispetto di 100/150 metri di raggio dal capanno.

È fatto obbligo mimetizzare l'appostamento fisso con arbusti o piante locali su almeno tre lati.

ART. 3 - MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE

L'assegnazione verrà effettuata mediante asta pubblica col metodo dell'offerta economica più vantaggiosa, secondo il dispositivo degli artt. 63 e seguenti del R.D. 827/1924. Il prezzo a base d'asta sarà fissato con delibera di Giunta comunale.

- L'asta pubblica sarà presieduta da apposita commissione nominata dall'Amministrazione comunale.
- Nel caso in cui non vengano aggiudicati all'asta uno o più appostamenti fissi di caccia, l'Amministrazione procederà ad assegnare ciascun appostamento con affidamento diretto interpellando chi si renderà disponibile ad offrire un prezzo pari almeno a quello fissato nel bando di gara.
- L'affidamento diretto potrà avvenire anche nell'arco dei tre anni, con decorrenza dalla data della sottoscrizione del contratto, e termine con la terza stagione venatoria prevista dal bando.

ART. 4 - REQUISITI PER L'OTTENIMENTO DELLA CONCESSIONE DELL'USO DELL'APPOSTAMENTO FISSO

I requisiti per l'ottenimento dell'aggiudicazione dell'uso dell'appostamento sono:

- a. Essere residente nel Comune di Averara e aver compiuto i 18 anni d'età; essere nativo del Comune di Averara; essere residente nei comuni della Valle Averara;

- b. Essere in possesso della licenza di porto di fucile per uso di caccia;
- c. Essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della caccia;
- d. Avere assolto alla tassa di concessione regionale per l'abilitazione all'esercizio venatorio;
- e. Essere in possesso del tesserino previsto dall'art. 22 della L.R. 16 agosto 1993, n. 26 e succ. mod. e int.;

Gli aggiudicatari degli appostamenti dovranno depositare presso l'Ufficio Tecnico comunale l'autorizzazione della Provincia di Bergamo per l'esercizio dell'attività venatoria mediante appostamento fisso, entro 10 giorni dal rilascio. Tale onere deve essere adempiuto anche a seguito di rinnovo della predetta autorizzazione.

Ogni residente del Comune di Averara può essere aggiudicatario di un solo appostamento fisso da caccia.

Gli assegnatari possono essere esclusivamente persone fisiche.

Gli appostamenti non assegnati in sede di prima asta, potranno essere richiesti anche da cittadini nelle modalità stabilite dall'Amministrazione comunale.

ART. 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE

*L'assegnazione avrà durata decennale , con decorrenza dalla data di assegnazione e scadrà automaticamente, senza altre formalità, alla fine della stagione venatoria successiva.

Il concessionario dovrà servirsi dell'appostamento fisso esclusivamente durante il periodo di caccia previsto dal calendario venatorio e comunque non oltre il periodo compreso da 1° settembre al 31 gennaio dell'anno successivo.

È ammesso l'accesso all'appostamento fisso, esclusivamente per la sola preparazione del sito nei seguenti periodi:

- dal 31.01. al 31.03. di ogni anno
- dal 01.06. al 31.08. di ogni anno

Il periodo potrà essere prolungato a seguito di condizioni metereologi sfavorevoli che non permettano la preparazione del sito.

È facoltà dell'Amministrazione comunale stabilire eventuali deroghe o modifiche ai periodi sopra indicati.

ART. 6 - CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DI AREA PER LA COLLOCAZIONE DI APPOSTAMENTO FISSO DI CACCIA.

Al momento dell'asta l'aggiudicatario dovrà sottoscrivere l'impegno alla stipula del contratto definitivo.

È vietato il subaffitto dell'appostamento, pena la risoluzione del contratto d'affitto.

ART. 7 - VERBALE DI CONSEGNA E VERBALE DI CHIUSURA

Dopo la stipula del contratto, ma prima dell'apertura della stagione venatoria, sarà concordato con ogni aggiudicatario un sopralluogo con un tecnico comunale, il quale stilerà un verbale di assegnazione/consegna verificando lo stato dei luoghi.

Allo scadere del periodo di affitto verrà poi concordato un secondo sopralluogo per verificare nuovamente lo stato dei luoghi e il tecnico comunale stilerà un verbale di chiusura.

Ove vengano accertate e quindi contestate al conduttore riduzioni nella consistenza del posto caccia rispetto allo stato iniziale e lo stato di conservazione delle aree circostanti gli appostamenti fissi da caccia, il conduttore verrà invitato ad effettuare le necessarie opere di ripristino entro 60 giorni. In caso di inadempienze le opere verranno effettuate dal Comune con spese a carico del conduttore.

Il recupero sarà eseguito con la procedura coattiva prevista dal R.D. del 14/04/1910 n.639;

ART. 8 - SOGGETTI AUTORIZZATI

Il titolare della concessione è tenuto a segnalare all'Amministrazione comunale i nominativi dei soggetti dallo stesso autorizzati alla cacciagione nell'appostamento fisso del quale è aggiudicatario.

Anche gli autorizzati devono essere in possesso dei requisiti previsti al precedente art. 4 lettere a/b/c/d/e.

In caso di assenza del titolare dell'autorizzazione, l'accesso è consentito agli ospiti previo il possesso della copia dell'autorizzazione stessa.

È comunque consentita la presenza nell'appostamento fisso di ospiti osservatori non titolari di licenza di caccia.

ART. 9 - CANONE D'USO

L'aggiudicatario dovrà versare il prezzo d'aggiudicazione del capanno entro 10 giorni dalla data dell'asta, previo rilascio di apposita reversale di cassa presso la Ragioneria comunale. Il titolare del capanno si impegna a pagare la relativa autorizzazione annuale di appostamento fisso e, scaduto il decennio di concessione, a restituire all'ufficio Tecnico l'autorizzazione di appostamento fisso.

In caso di mancato pagamento del canone e degli eventuali interessi di mora, dovuti nei termini stabiliti nella diffida, si provvederà alla riscossione mediante la procedura coattiva prevista dal RD. del 14/04/1910 n.639.

L'Aggiudicatario inadempiente di cui al presente articolo non potrà più partecipare a future gare di assegnazione di capanni di caccia insistenti su proprietà comunale.

Eventuali domande di rinuncia all'appostamento, per cause di forza maggiore, saranno valutate insindacabilmente dall'Amministrazione Comunale ed eventuali appostamenti fissi da caccia che si rendessero disponibili nel decennio saranno aggiudicati tramite asta pubblica (offerta in busta chiusa).

ART. 10 - OBBLIGHI DI GESTIONE

Ai sensi della L.R. 16 agosto 1993, n. 26 art. 25 del comma 19 il titolare dell'autorizzazione dell'appostamento fisso di caccia, previo accordo con il proprietario o conduttore del fondo, provvede durante il corso dell'anno al mantenimento delle caratteristiche naturali dell'ambiente circostante, per la tutela della fauna selvatica e della flora, almeno nel raggio di cento metri dall'impianto.

È facoltà del Comune, attraverso un tecnico incaricato, procedere a sopralluoghi in qualsiasi momento del periodo contrattuale, al fine di verificare l'adempimento delle prescrizioni di cui al presente regolamento.

Gli assegnatari, ad esclusive loro spese, hanno l'obbligo di migliorare e non deteriorare il posto caccia, mantenerlo in buono stato di conservazione, curare la coltivazione delle piante, provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature e dei manufatti che ne costituiscono il complesso, provvedere alle opere e agli impianti di alberi che fossero richiesti dall'Amministrazione Comunale.

Per l'esecuzione delle opere di straordinaria manutenzione dovranno essere acquisite le preventive autorizzazioni dell'Amministrazione Comunale e degli Enti competenti a termine della vigente legislazione.

In particolare:

- è vietato l'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti, come previsto dal Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e succ. mod. e int.;
- è vietato lo spargimento di fiorume salvo autorizzazione del Comune ;
- è consentita la pulizia e la potatura delle piante nell'appostamento fisso da caccia all'interno del perimetro creato dalla linea dei secchi (le ramaglie non devono essere bruciate, ma depositate negli spazi idonei);
- è consentito il taglio degli alberi nell'appostamento fisso da caccia, all'interno della linea dei secchi, solo ed esclusivamente previa autorizzazione del Comune di Averara;
- è vietato recintare l'area di pertinenza dell'appostamento.

Per quanto ivi non espressamente disposto e l'applicazione delle eventuali sanzioni, si rinvia alla disciplina di cui al Regolamento Regionale n. 5/2007.

L'assegnatario si assume ogni responsabilità per eventuali danni arrecati a persone, animali o cose nell'esercizio delle proprie attività.

Indicazioni per la gestione forestale dell'area esterna alla linea dei secchi o posatoi.

All'interno della corona circolare di profondità massima 15 ml, misurata radialmente dalla linea immaginaria dei "secchi", sono permessi esclusivamente interventi di pulizia del sottobosco, con la sola asportazione, delle piante, appartenenti alle specie arbustive, diradamento del nocciolo a favore di arbusti bacciferi, controllando l'avanzata del bosco verso il prato. In quest'area è permessa la pulizia del sottobosco con l'asportazione delle foglie e dei rami secchi.

In quest'area è inoltre vietato piantare chiodi, cambre o qualunque altro oggetto metallico sul tronco degli alberi, al fine di evitarne il danneggiamento.

In questa fascia, al di fuori dei periodi consentiti per la caccia, tutte le piante d'alto fusto dovranno apparire sgombre da attrezzi d'ogni genere.

Oltre tale fascia di collegamento tra il capanno ed il bosco nessun tipo di intervento è possibile salvo quelli previsti dalla pianificazione forestale e dalla Normativa vigente per il territorio.

Sono esclusi, salvo specifica autorizzazione predisposta dall'Amministrazione di competenza per il territorio, il taglio delle piante d'alto fusto, che non possono in alcun modo essere abbattute, asportate o danneggiate.

I concessionari che vorranno effettuare interventi forestali nelle fasce esterne agli appostamenti fissi da caccia, dovranno seguire le indicazioni gestionali predisposte dall'Amministrazione comunale.

È vietato:

- a. effettuare concimazioni;
- b. impiegare prodotti fitosanitari;
- c. irrigare;
- d. danneggiare il cotico erboso.

ART. 11 - UTILIZZO DELLE PIANTE DI PROPRIETA' COMUNALE (c.d. "secchi")

I proprietari di capanni su suolo privato che utilizzano piante (c.d. "secchi") di proprietà comunale, sono tenuti al versamento del 100% del valore a base d'asta dei capanni, per ciascun anno solare.

Il versamento dovrà essere effettuato entro il 1 settembre di ogni anno solare, nelle stesse modalità previste per i capanni siti su proprietà comunale.

Gli utilizzatori sono tenuti alla manutenzione dell'appostamento fisso da caccia secondo le indicazioni dell'art. 10 del presente regolamento.

ART. 12 - REVOCA DELLA CONCESSIONE

Resta inteso che è facoltà dell'amministrazione comunale revocare in qualsiasi momento la concessione, senza obbligo di compenso od indennizzo sia dovuto all'assegnatario, nei seguenti casi:

- a. l'Amministrazione Comunale decidesse di affittare, vendere o comunque utilizzare, parzialmente o totalmente, il terreno nei cui mappali risulti compreso il posto caccia;
- b. per ragioni di pubblico interesse;
- c. dell'emanazione di dispositivi di divieto all'esercizio della caccia da appostamenti fissi o da costituzione di zone di divieto che li ricomprendano;
- d. dalla mancata osservanza del presente regolamento;
- e. dalla perdita dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività venatoria;
- f. dal mancato versamento della tassa regionale per appostamenti fissi;
- g. dalla mancanza del tesserino regionale o di versamento del comprensorio;
- h. dal mancato versamento del canone annuo;
- i. dalla mancanza della licenza di porto di fucile per uso di caccia;

Le spese di consegna e riconsegna dei posti caccia saranno addebitate esclusivamente all'assegnatario uscente ed entrante.

ART. 13 - NORME FINALI

Gli impianti e gli appostamenti installati e utilizzati dall'

Assegnatario per l'esercizio venatorio, passano di diritto in proprietà del Comune al termine dell'assegnazione;

L'Assegnatario non potrà destinare ad altro uso l'appostamento assegnato e, al fine di mantenere la destinazione del posto di caccia, si impegna a mantenere attiva l'Autorizzazione della Provincia e/o la documentazione prevista dalla legislazione vigente.

Detta documentazione dovrà essere depositata in copia al competente Ufficio Comunale. In caso di omissione del versamento della tassa regionale per il rilascio dell'autorizzazione per l'appostamento fisso verrà applicata una sanzione di € 1.000,00 (mille) con inibizione a partecipare a future gare;

E' vietato cedere a qualunque titolo, tutto o in parte, il posto di caccia.

L'assegnazione è fatta a rischio dell' Assegnatario che è obbligato a pagare per l'intero canone annuale, senza diritto a riduzione o altro, anche nel caso in cui il posto caccia subisse danno naturale, accidentale o di terzi.

Qualora nel periodo di uso fossero emanate Leggi Nazionali o Regionali tali da proibire o limitare l'esercizio venatorio al capanno fisso, l'Amministrazione Comunale, a richiesta del assegnatario, potrà rescindere dal contratto di assegnazione, senza indennizzo o risarcimento danni.

L'assegnatario si assume ogni responsabilità per eventuali danni arrecati a persone, animali e cose nell' esercizio delle proprie attività.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia.